



Decreto Dirigenziale n. 470 del 23/06/2022

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Procedura aperta n.3441/A/2022 -Appalto integrato per l'affidamento dei lavori e dei servizi di progettazione mediante appalto integrato ex art 59 del Dlgs n.60/16 per la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto Italiano degli studi filosofici di Napoli. Indizione di gara.

Premesso che:

- Con Decreto Dirigenziale n. 315 del 14.06.2022 la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, ha approvato l'affidamento dei lavori e dei servizi di progettazione mediante appalto integrato, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., per la realizzazione di una Biblioteca per l'istituto degli Studi Filosofici di Napoli nei locali di Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania – 1° lotto - CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170, da affidare mediante una procedura di gara aperta ai sensi dell'ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'importo complessivo di €. **1.204.984,27**, di cui €. 1.169.084,01 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 35.900,26 per la progettazione esecutiva strutturale il tutto oltre iva e cassa previdenziale e assistenziale;
- Con lo stesso decreto ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti" di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e dei servizi de quo, stabilendo quanto segue:
 1. Il RUP del presente procedimento è l'ing. Luigi Gaglione della U.O.D.02 DG15;
 2. Il criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 3. l'importo per complessivo di €. 1.204.984,27 (di cui €. 1.150.280,37 da assoggettare a ribasso ed € 54.703,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad €.212.015,73 per iva e somme a disposizione dell'amministrazione – il tutto per il complessivo importo da quadro economico pari ad € 1.417.000,00;

Ritenuto, pertanto:

- di dover indire una procedura ad evidenza pubblica, da svolgere in modalità telematica, finalizzata all'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta;
- di assegnare alla procedura in parola il numero 3441/A/2022;
- di dover nominare Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni bis)";
- la D.G.R n. 498 del 16.10.2019 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Grandi Opere";
- la D.G.R n. 469 del 27.10.2021 con la quale è stato prorogato all'ing. Sergio Negro l'incarico di Responsabile ad interim dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- la D.G.R n. 556 del 30.11.2021 con la quale è stato prorogato al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Responsabile ad interim della U.O.D. 01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- la DGR n. 148 del 30.03.2022 relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento dal funzionario dott.ssa Anna Belfiore del medesimo Staff, e per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo;

DECRETA

1. **Di indire** una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (proc.n. 3441/A/2022) per l'affidamento dei lavori e dei servizi di progettazione mediante appalto integrato, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., per la realizzazione di una Biblioteca per l'istituto degli Studi Filosofici di Napoli nei locali di Piazza S.Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania – 1° lotto - CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170, per l'importo complessivo di €. 1.204.984,27 di cui €. 1.169.084,01 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 35.900,26 per la progettazione esecutiva strutturale il tutto oltre iva e cassa previdenziale e assistenziale;

2. **Di nominare** Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore, in servizio presso lo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;
3. **Di prendere atto** della documentazione inviata dall'Ufficio proponente: Capitolato d'appalto con i seguenti allegati: Progetto generale e Progetto 1° lotto comprensivi di piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico estimativo, computo dei costi della sicurezza e relativi criteri di valutazione, schema di contratto;
4. **Di approvare** la documentazione predisposta dall'Ufficio:
 - Disciplinare
 - DGUE
 - Mod. A1 - Istanza di partecipazione
 - Mod. A2 - Scheda Identificativa
 - Mod. A3 - Dichiarazione dell'impresa
 - Mod. A4 - Protocollo di legalità
 - Mod. A5 - Modello Offerta Economica
 - Mod. A6 - Dich. familiari conviventiche tale documentazione unitamente a quella del punto 3 anche se non materialmente allegata fa parte del presente decreto;
5. **Di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
 - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - Alla Direzione generale per le Risorse Strumentali 15 - UOD02;
 - Al Responsabile del Procedimento Ing. Luigi Gaglione.

Ing. Sergio Negro



Documento firmato da:
GIOVANNI DIODATO
29.06.2022 11:02:23 UTC



Giunta Regionale della Campania

PROC. N. 3441/A/2022

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BIBLIOTECA DI S.M. DEGLI ANGELI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1 – Elementi identificativi della gara.....	2
Art. 2 - Documenti di gara, richieste di chiarimento, forme di comunicazione e accesso agli atti..	3
Art. 3 - Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 4 – Servizi di progettazione esecutiva richiesti dall'appalto	7
Art. 5 – Lavorazioni richiesta dall'appalto	7
Art. 6 – Importo dell'appalto e durata dell'appalto	8
Art. 7 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara	10
Art. 8 – Requisiti di ordine soggettivo	11
Art. 9 – Requisiti e mezzi di prova per le attività di progettazione.....	12
Art. 10 – Requisiti e mezzi di prova per i lavori.....	14
Art. 11 – Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva	16
Art. 12 – Avvalimento.....	17
Art. 13 – Subappalto.....	17
Art. 14 – Garanzia Provvisoria	18
Art. 15 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	20
Art. 16 – Sopralluogo.....	20
Art. 17 – Termini e modalità di presentazione dell'offerta	21
Art. 18 – Soccorso Istruttorio	21
Art. 19 – Contenuto del plico telematico Busta “A- Documentazione amministrativa”	22
Art. 20 – Contenuto del plico telematico Busta “B- offerta tecnica”.....	28
Art. 21 – Contenuto del plico telematico Busta “C- offerta economica e temporale”.....	29
Art. 22 – Criteri di aggiudicazione	30
Art. 23 – Apertura e verifica della documentazione amministrativa.....	33
Art. 24 – Commissione giudicatrice	34
Art. 25 – Apertura e valutazione dell'offerta tecnica ed economica.....	34
Art. 26 – Verifica dell'anomalia dell'offerta.....	35
Art. 27 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	35
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	37
Art. 29 – Trattamento dei dati personali.....	37

ART. 1 – ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARA

- 1.1. Con Decreto Dirigenziale (di seguito per brevità DD) n. 45 del 11/11/2020 dell'UOD 02 Direzione Generale (*di seguito per brevità D.G.*) 50.15 Risorse strumentali è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in questione "Realizzazione della Biblioteca dell'Istituto italiano agli studi filosofici di Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli". Con Delibera di Giunta Regionale (*di seguito per brevità DGR*) n. 572 del 07/12/2021 è stato dato mandato alla 50.15 Risorse strumentali di mettere in atto tutti gli adempimenti previsti a carico della Regione Campania nell'ambito dell'Accordo Operativo per l'attuazione dell'intervento "Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone - Progetto per la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania - 1° lotto da sottoscrivere con il Ministero della Cultura.
- 1.2. Con DD n. 315 del 14.06.2022 dell'UOD 02 Direzione Generale (*di seguito per brevità D.G.*) 50.15 Risorse strumentali è stata effettuata la prenotazione di impegno per € 1.417.000,00 a valere sul capitolo n. E01660 (entrata) - U04960 (uscita) per €. 817.000,00 annualità 2022 – per €. 600.000,00 annualità 2023. Con DD n. 470 del 23/06/2022 dell'US Ufficio Speciale "Grandi Opere" - Staff 92 Centrale e Procedure di Appalto PNRR – sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, per l'affidamento dell'appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento di recupero dell'immobile della biblioteca di S.M. degli Angeli.
- 1.3. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice, in relazione ai parametri, pesi e subpesi di cui al Disciplinare.
- 1.4. La procedura di gara è soggetta alle norme e condizioni previste dal Codice e dai successivi aggiornamenti con particolare riferimento al Decreto Semplificazione e al Decreto Semplificazione bis, dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee Guida ANAC e dai Regolamenti attuativi a cui fa riferimento il Codice, dal D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., per quanto di specifico interesse, nonché dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara, oltre che, per quanto non espressamente regolamentato dalle suddette disposizioni, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionale in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- 1.5. Il Bando, come specificato all'art. 3 "Oggetto dell'appalto", concerne un appalto misto di servizi e lavori,
- 1.6. Il bando di gara, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla normativa, viene pubblicato:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sul sito istituzionale della Regione Campania;
 - sul B.U.R.C.;
 - sulla Piattaforma E-procurement;
 - su 1 quotidiano nazionale;
 - su 1 quotidiano locale;
 - sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 1.7 Il luogo di svolgimento dei servizi è la Regione Campania Codice NUTS: ITF33 Prov. (Na) – Comune di Napoli - CUP: B44E20002030006 – CIG: 9263635170
- 1.8 Il termine per la presentazione delle offerte decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riportato sulla Piattaforma E-procurement <https://pgt.regione.campania.it/portale/>.

ART. 2 - DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

2.1 Indirizzi e punti di contatto

Ente banditore: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale "Grandi Opere" - Staff 92 Centrale e Procedure di Appalto PNRR – Indirizzo postale: via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli - Italia - C.F./P.IVA: 800.119.906.39 – Web: <http://www.regione.campania.it>. – Link: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>. – Responsabile del Procedimento: dott.sa Anna Belfiore(dott. Umberto Scalo–Tel.: 0817964447-4521- mail: anna.belfiore@regione.campania.it; umberto.scalo@regione.campania.it

2.2 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara;

Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:

Modello n. 1 – Domanda di partecipazione e ulteriori annesse dichiarazioni (Allegato 1),

Modello n. 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicata sulla G.U. serie generale n. 170 del 22/07/2016) (Allegato 2),

Modello n. 3 – Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità (Allegato 3),

Modello n. 4 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 4),

Modello n. 5 – Schema offerta economica e temporale (Allegato 5);

Capitolato tecnico e prestazionale di gara;

Schema di Contratto.

Progetto definitivo

Il Disciplinare, ad integrazione del Bando, regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, le procedure di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara. Le condizioni contrattuali sono riportate nello Schema di contratto.

La gara verrà espletata esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni di seguito fornite al successivo punto 2.6 del Disciplinare.

La documentazione è reperibile sulla Piattaforma:

<https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>.

2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti, nell'apposita sezione, della Piattaforma E-procurement.

Le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in termine utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento sulla Piattaforma

Le risposte alle richieste di chiarimento costituiscono integrazioni del Disciplinare di gara. Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere meramente interpretativo della normativa vigente. Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sulla suddetta Piattaforma.

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (*di seguito per brevità pec*) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, strumento analogo, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto dal Disciplinare al precedente punto 2.2, tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma e hanno automaticamente valore di notifica. E', pertanto, onere del concorrente accertare la presenza di comunicazioni sulla suddetta Piattaforma fino al termine della presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni forma di responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, raggruppandi, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico che presenta offerta si intende validamente resa agli operatori economici ausiliari.

2.5 Accesso agli atti

L'accesso agli atti di gara ed alla documentazione di gara è previsto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. L'istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione alla documentazione richiesta.

L'accesso potrà essere esercitato allorché la richiesta abbia ad oggetto la documentazione attestante i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante relativi all'esclusione dalla procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione; altrimenti sarà differito alla data successiva all'aggiudicazione.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione le parti dell'offerta ricoperte da segreti tecnici e commerciali, che, pertanto, non potranno essere diffusi dalla Stazione Appaltante.

L'accesso agli atti della procedura di gara può essere effettuato, inviando specifica richiesta a mezzo PEC, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, a mezzo strumento analogo, come precisato al precedente punto 1.4, al Responsabile della procedura di gara, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: centaleacquisti@pec.regione.campania.it

2.6 Modalità telematica di presentazione dell'offerta e dotazione tecnico-informatica per la partecipazione alla gara

Come indicato al precedente comma 2.2, la gara è gestita esclusivamente in modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la Piattaforma, secondo le indicazioni specificate di seguito. Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

La Regione Campania utilizza per l'espletamento della procedura la piattaforma di E-procurement <https://pgt.regione.campania.it/portale/>, disponibile all'indirizzo www.regione.campania.it.

Al suddetto indirizzo si potrà accedere direttamente dal sito della Regione Campania. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica;

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s, del D.Lgs. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "Requisiti Minimi" del Piattaforma.

È necessario che l'operatore economico, interessato a partecipare alla gara telematica, consulti preliminarmente, le seguenti sezioni della Piattaforma:

- Sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici alla Piattaforma della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta";
- Sezione "FAQ".

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente la partecipazione alla gara, è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione alla Piattaforma delle gare è effettuata successivamente al termine temporale sopra indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page della Piattaforma. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immutabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, 4° periodo, del d.lgs. 50/2016, (così come modificato dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.) della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori indicati in oggetto, sulla base del progetto definitivo.

L'intervento prevede, in una prima fase (primo lotto di lavori oggetto del presente appalto), il recupero dell'immobile destinato ad ospitare i volumi della Biblioteca Marotta dal punto di vista strutturale. Tali opere consisteranno: nella demolizione e ricostruzione della struttura del corpo aggiunto all'edificio principale lato giardino – destinato ad ospitare i volumi esistenti - in ottemperanza alla vigente normativa sismica e nel miglioramento statico – sismico dell'edificio principale costituito dagli storici locali che verranno adibiti alla ricezione pubblica.

La progettazione definitiva approvata riguarda l'intero intervento, quindi non solo il lotto in oggetto e risulterebbe esecutiva fatto salvo il necessario adeguamento del progetto delle strutture alla nuova normativa vigente. Progetto strutturale da rendersi in versione esecutiva ed oggetto del presente appalto.

Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 28 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo delle strutture, l'adeguamento della progettazione esecutiva già redatta, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia l'esecuzione dei lavori strutturali relativi al primo lotto dell'intervento, secondo le specifiche dettagliate, riportate nel capitolato speciale di appalto, sia nel progetto definitivo dei lavori approvato e allegato alla presente procedura.

- 3.2** Trattasi di un appalto integrato, secondo le disposizioni di cui all'art. 59 del D. Lgs 50/2016, come modificato dal Decreto semplificazione e dal Decreto semplificazione bis, avente ad oggetto la realizzazione del servizio di progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.
- 3.3** Trattasi, sulla base di quanto specificato al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, di un appalto misto il cui oggetto principale è determinato in base al valore stimato più alto tra quelli dell'appalto, ovvero lavori. L'operatore economico che concorre alla gara deve possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per ciascuna prestazione oggetto dell'appalto.
- 3.4** In considerazione della tipologia di prestazioni da realizzare, ovvero progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori strutturali relativi al 1° lotto funzionale dell'intervento complessivo, avente ad oggetto la realizzazione di una biblioteca per l'istituto agli studi filosofici di Napoli, nei locali di Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania, l'appalto non è suddivisibile in lotti di gara.
- 3.5** I dettagli delle singole prestazioni e lavorazioni da realizzare e i relativi quadri economici e gli importi a base di gara, soggetti a ribasso sono specificati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, al punto 2, a cui si rinvia integralmente.

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni comprese nell'appalto

N.	Descrizione forniture/servizi/lavori oggetto dell'appalto	SOA/CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Lavori	OG2	P
2	Progettazione esecutiva: Piano di manutenzione dell'opera, Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	71300000	S
3	Progettazione esecutiva: progetto delle strutture	71312000-8	S

- 3.6** I tempi e le modalità di esecuzione dell'appalto, nonché tempi e modalità di pagamento sono dettagliate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara e nello Schema di contratto di Appalto, a cui si rinvia.
- 3.7** L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri e sub criteri, pesi e sub pesi indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara. Si procederà eventualmente con la verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.

ART. 4 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RICHIESTI DALL'APPALTO

- 4.1** L'appaltatore dovrà redigere, secondo i contenuti di cui all'art.23 comma 8, il progetto esecutivo dei lavori, limitatamente al lotto che si intende realizzare, prevedendo l'adeguamento del progetto esecutivo/definitivo (approvato con DD 45 del 11/11/2020) alle normative tecniche vigenti ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
- 4.2** l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente la precedente attività progettuale. Si rinvia al Capitolato Tecnico e Prestazionale di Appalto per i dettagli dell'attività progettuale. Per la redazione del progetto esecutivo dovrà, inoltre, essere assicurato il raggiungimento del coefficiente di efficienza energetica (EER) previsto dalla normativa di settore.
- 4.3** Il progetto esecutivo dovrà determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara per le tipologie riportate nei Criteri di valutazione.
- 4.4** Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte dell'appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.
- 4.5** Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
- 4.6** Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante. Il progettista, ai sensi del Decreto semplificazione, può partecipare alla presente procedura di gara con la copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, in suo possesso, anche se di importo inferiore a quella richiesta dall'importo della presente procedura, purchè corredata, a pena di esclusione dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

ART. 5 – LAVORAZIONI RICHIESTA DALL'APPALTO

- 5.1** Ai sensi del combinato disposto dell'art.216 commi 14 del Codice e dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016, degli artt.61 e 90, del D.P.R. n.207/2010 (in quanto compatibili) e dell'art. 1 comma 2 del D.M.248/2016 si procede all'individuazioni delle categorie prevalente e categorie scorporabili. Il progettista procede, per come stabilito all'art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le opere oggetto del presente appalto, riconducibili alle categorie di seguito riportate da possedere per classifica adeguata ai lavori da assumere. Le categorie risultano così articolate:

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE							
Categ.	Declaratoria	Classifica	Importo €	%	Indicazioni ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Qualific. Obblig.	Subappaltabile (cfr Determina a contrarre)
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	III bis	€ 1.169.084,01	100	PREVALENTE	SI	Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazione BIS, trattandosi di categoria prevalente è vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni Nel limite complessivo del 70% dell'importo dei lavori di contratto
TOTALE			€ 1.169.084,01	100			

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA DELL'APPALTO

6.1 L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 1.204.984,27 oltre IVA ripartito come indicato nelle tabelle seguenti:

LAVORI	Categoria	Classifica	Opere edili	Manodopera	Sicurezza non soggetta a ribasso	Totale Lavori
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	OG2	III bis	€688.148,50	€426.231,61	€54.703,90	€ 1.169.084,01

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	L. 143/49 (Corrisp.)	G (grado di complessità)	Prestazioni	Compenso Servizi
EDILIZIA: E.13 <i>Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica – Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese</i>	I/d	1,20	QbIII.05, QbIII.06 QbIII.07, QcI.03	€15.900,26
STRUTTURE: S.04 <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	0,90	QbIII.01, QbIII.02 QbIII.03	€20.000,00
TOTALE SERVIZI				€35.900,26
<i>* Gli importi si intendono al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, se dovuti.</i>				

Quadro riepilogativo

Lavori	€ 1.169.084,01
Servizi di progettazione	€35.900,26
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.204.984,27

6.2 Il corrispettivo stimato per i servizi di ingegneria ed architettura, previsti per il presente appalto, è pari a € 35.900,26, escluso IVA e oneri previdenziali di legge se dovuti, è soggetto a ribasso. Tale importo è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (di seguito per brevità D.M. 17/06/2016).

- 6.3** Il corrispettivo stimato per i lavori, previsti per il presente appalto, è pari complessivamente a € 1.169.084,01, comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza, da indicare in sede di offerta.
- 6.4** L'importo di cui al precedente punto 6.3 comprende l'importo per i lavori pari a € 688.148,50, soggetti a ribasso; l'importo per i costi della manodopera pari a € 426.231,61, verificati in sede di aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 16 del Codice e l'importo i costi della sicurezza diretti e indiretti pari a € 54.703,90, non soggetti a ribasso. I Costi della manodopera sono stati calcolati sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvate con Decreto n. 23 del 03/04/2017, che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.
- 6.6** L'importo complessivo a base di gara, per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per la realizzazione dei lavori, deve ritenersi, altresì, comprensivo di: **(a)** tutte le attività dirette e indirette dell'appalto; **(b)** spese di trasferte ed eventuali oneri aggiuntivi; **(c)** ogni altra spesa ed oneri correlati all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, secondo il principio della "regola d'arte", ivi compresi gli oneri non previsti nel disciplinare e comunque necessari a garantire la corretta esecuzione dell'appalto; **(d)** tutte le eventuali proposte migliorative proposte in sede di gara; **(e)** tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, ritenute necessarie e/o richieste dalla stazione appaltante.
- 6.7** Tutti gli importi sopra indicati sono al netto d'iva e comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (ad eccezione degli oneri del 4% inerenti le attività di progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties che l'offerente dovrà sostenere per assicurare il corretto svolgimento delle attività dell'appalto.
- 6.8** Sono, inoltre, a carico dell'offerente tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla realizzazione della progettazione esecutiva, ovvero pratiche autorizzative, pratiche antincendio per l'ottenimento del certificato di agibilità, deposito al genio civile, pratica ex legge 10/1991, ecc...
- 6.9** Il contratto sarà stipulato a **corpo**, sia per i servizi di progettazione sia per i lavori, pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del Codice, il "prezzo offerto", secondo le prescrizioni di cui al capitolato tecnico e prestazionale di gara ed è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita, costituendo vincolo contrattuale.
- 6.10** La Regione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere l'incremento e/o la riduzione delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice, ai medesimi termini e condizioni contrattuali nei limiti degli importi e della durata imposti dalla normativa di riferimento.
- 6.11** Il termine ultimo per la conclusione delle prestazioni contrattuali dell'appalto, oggetto della presente procedura è fissato in **240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi**, così suddivisi:
- Redazione Progettazione esecutiva: durata **30 gg** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria e architettura ed ulteriori 10 gg per eventuali correzioni richieste dalla stazione appaltante, a decorrere dall'invio della nota di sollecito del RUP;
 - Approvazione Progettazione esecutiva: **40 gg** decorrenti dalla data di consegna, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli elaborati progettuali contrattualmente previsti per il completamento del progetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 8-bis del Codice;

- Esecuzione dei lavori: durata complessiva di **160 gg** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Si precisa che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approvazione della progettazione esecutiva.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- 7.1** Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi commi del presente articolo.
- 7.2** Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
- a) È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
 - b) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
 - c) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
 - d) I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
 - e) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 7.3** I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7 bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.
- 7.4** Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: (a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; (b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara (l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far

parte di queste); (c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

- 7.5** Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, di ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. I raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all'articolo 45, comma 2 lett. d) del Codice e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e), nonché i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g), nell'offerta devono specificare le categorie di lavori e di servizi, con le relative quote, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare, devono essere posseduti complessivamente dal concorrente nella sua interezza e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice anche in relazione alla prevalenza dei servizi. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare sono posseduti dalla mandataria o da una singola impresa consorziata, con riferimento alla categoria prevalente.
- 7.6** Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- 7.7** Il soggetto partecipante alla gara dovrà individuare i tecnici "esterni/incaricati" o "interni/indicati" per la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9. Si precisa che, i tecnici sia incaricati che indicati devono essere in possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice e conseguentemente compilare e allegare, in sede di partecipazione alla gara, la relativa parte del DGUE.

ART. 8 – REQUISITI DI ORDINE SOGGETTIVO

- 8.1** Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 8.2** Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 -ter del D.Lgs 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- 8.3** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

ART. 9 – REQUISITI E MEZZI DI PROVA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

9.1 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti indicati o incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere, in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018, i seguenti requisiti stabiliti:

- a) essere in possesso di: laurea in architettura, ingegneria o disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara (vedi art 1 DM 263/2016)
- b) essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti negli appositi albi professionali, previsti dai vigenti ordinamenti, o abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'U.E. cui appartengono (art.83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 DM 263/2016); al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui è residente (art.83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
- c) le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente. (art.83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016); al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art.83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
- d) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;
- e) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;
- f) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la

presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al sub-appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Vigè il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico attraverso il sistema AVCpass.

9.2 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa

Requisiti di capacità economica finanziaria (art. 83 e allegato XVII del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e Linea Guida ANAC n°1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria"):

- Un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art.3 lett.vvvv) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 2 volte il corrispettivo posto a base di gara per la progettazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari alla partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per i consorzi stabili di cui all'art. 46, co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 si richiama quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83 e allegato XVII del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e Linea Guida ANAC n°1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Arch. e all'Ingegneria):

- espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art.3 lett.vvvv) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e realizzati su edifici con caratteristiche storico artistiche, analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore ad un valore di 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare.

Si precisa che gli importi richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.

Il concorrente, per ciascun incarico, dovrà indicare:

- il committente (pubblico o privato);

- l'oggetto e l'importo dell'appalto cui si riferiscono i servizi nonché la classe e categoria di riferimento;
- la tipologia della prestazione di servizi svolti;
- il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio, con le relative percentuali di partecipazione qualora svolte in R.T.I. o in forma congiunta;
- la data di inizio e fine del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei, i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari alla partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per i consorzi stabili di cui all'art. 46, co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 si richiama quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento dei servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico (progettista interno/indicato) devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente comma 15.1 e 15.2, coerentemente con le disposizioni del Codice e con le previsioni delle Linee Guida n.1., nonché con le disposizioni di cui all'art.79 comma 7 e 92 comma 6 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili.

ART. 10 – REQUISITI E MEZZI DI PROVA PER I LAVORI

10.1 Requisiti di idoneità professionale

- Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice, dovranno essere iscritte al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata in lingua italiana o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti (art.83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016);

10.2 Requisiti di qualificazione e di capacità tecnico organizzativo

Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE							
Categ.	Declaratoria	Classifica	Importo €	%	Indicazioni ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Qualific. Obblig.	Subappaltabile (cfr Determina a contrarre)
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	III bis	€1.169084,01	100	PREVALENTE	SI	Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazione BIS, trattandosi di categoria prevalente è vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni Nel limite complessivo del 70% dell'importo dei lavori di contratto
TOTALE			€1.169084,01	100			

- a) Categoria prevalente OG 2: attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e classifica di riferimento, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010. Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto non nella percentuale del 70% ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto semplificazione bis.
- b) Il concorrente dovrà possedere idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria solo per classifiche possedute superiori alla II ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e art.63 comma 1 del D.P.R. 207/2010) conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea;
- c) Ai sensi dell'art.90 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di prova equivalenti.
- d) Nelle associazioni d'impresе i requisiti SOA di partecipazione dovranno essere posseduti dalle imprese mandanti e mandatarie nelle misure previste dall'art.48, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall'art.92 del D.P.R. n.207/2010.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

Si fa presente che, trattandosi di appalto integrato, le imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D. Lgs.50/2016, dovranno obbligatoriamente possedere alternativamente:

- attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e possedere altresì attraverso il proprio staff di progettazione, ai sensi dell'art.59 comma 1 bis del D.Lgs.50/2016 i requisiti di seguito indicati per i progettisti e produrre la documentazione occorrente per partecipare alla gara.

Oppure:

- attestazione di qualificazione SOA di sola costruzione, purché la classifica della attestazione posseduta copra la somma di lavori e sicurezza ed il concorrente indichi ("Progettista incaricato") o associ ("Progettista Associato" quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione") un progettista di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. cui intende affidare la progettazione esecutiva in possesso dei requisiti per la progettazione e produrre la documentazione occorrente per partecipare alla gara del presente disciplinare. In caso di aggiudicazione, il Progettista Indicato dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione. L'eventuale riunione di Progettisti associati, costituirà un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento di tipo "misto".

In caso di raggruppamento di Progettisti, i requisiti economico finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti come meglio specificato negli articoli precedenti.

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

I requisiti richiesti si ritengono opportuni in considerazione della complessità e rilevanza dell'appalto, al fine di garantire che l'operatore economico aggiudicatario sia in grado di assolvere correttamente gli obblighi contrattuali in quanto sia in possesso di un'adeguata capacità economica -finanziaria e tecnica – professionale ad eseguire correttamente l'appalto e di un'esperienza maturata nel settore di riferimento.

ART. 11 – PRESCRIZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

11.1 Requisiti di ordine soggettivo

I requisiti di ordine soggettivo, di cui al precedente art. 8, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Si precisa che i requisiti di ordine soggettivo devono essere posseduti anche da progettista, se esterno alla struttura dell'operatore economico partecipante alla presente procedura di gara.

11.2 Requisiti di idoneità professionale per i lavori

I requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA), di cui al precedente art. 10, comma 1 devono essere posseduti:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

11.3 Requisiti di qualificazione per i lavori

I requisiti di qualificazione per lavori, di cui al precedente art. 10, comma 2, devono essere posseduti

- nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.
- Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla capogruppo.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della

categoria prevalente. La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47, comma 2 e 2-bis, del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

ART. 12 – AVVALIMENTO

12.1 Avvalimento per la progettazione

Qualora il progettista non sia interno alla struttura, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice. Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva. L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti punti. Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

12.2 Avvalimento per i lavori

In ragione della complessità dell'intervento, sotto il profilo architettonico, strutturale e impiantistico, e vista la natura storico artistica dell'immobile, la stazione appaltante ritiene opportuno non consentire per l'esecuzione dei lavori il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

ART. 13 – SUBAPPALTO

13.1 Subappalto per la progettazione

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Relativamente alle stesse, il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

13.2 Subappalto per i lavori

Per i lavori, trattandosi di opere rientrate esclusivamente nella categoria prevalente OG2, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazione BIS, è vietata l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni. Il concorrente indica all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice nei limiti del 70%; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si applicano quindi le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, come modificate dal Decreto Semplificazione bis nel limite del 70%.

ART. 14 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

- 14.1** L'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una cauzione provvisoria, a favore della Regione Campania, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara, ovvero pari a € 23.381,68 (ventitremilatrecentottantuno/68)
- 14.2** L'offerta è, altresì, corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 14.3** La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 93 comma 6, la mancata sottoscrizione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 14.4** La garanzia provvisoria di cui al primo comma del presente articolo, può assumere la forma di fidejussione bancaria, assicurativa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla G.U.R.I. n.83 del 10 aprile 2018, in vigore dal 25 aprile 2018. Gli operatori economici prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 14.5** La garanzia provvisoria deve:
- contenere espressa menzione della gara e del soggetto garantito;
 - essere tassativamente intestata e firmata digitalmente, qualora si tratti di partecipazione con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, da tutti gli operatori del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste

che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U.R.I del 10 aprile 2018, n. 83) "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt.103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo della presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - (b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - (c) la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la suddetta garanzia provvisoria per un numero ulteriori di giorni, che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e/o la stipula dei contratti.

14.6 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme: (a) in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; (b) in documento informatico, ai sensi dell'Art. 1, lett. p) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; (c) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'Art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005; nei casi di cui alle lettere (b) e (c), la conformità del documento all'originale deve essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (Art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da pubblico Ufficiale (Art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005).

14.7 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

14.8 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: (a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso della suddetta certificazione; (b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso di certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume

nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento; (c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese.

- 14.9** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizioni che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.
- 14.10** È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle di cui al comma 14.5 del presente articolo.
- 14.11** Non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 14.12** Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti viene svincolata nei sensi e termini di cui all'art.93, comma 9 del Codice.

ART. 15 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 15.1** I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00), secondo le modalità di cui alla Deliberazione ANAC del 18 dicembre 2019, n. 1197 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
- 15.2** In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 15.3** In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge 266/2005.

ART. 16 – SOPRALLUOGO

- 16.1** Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, resa preferibilmente utilizzando il MODELLO 4 - "Dichiarazione di avvenuto sopralluogo", allegato al Disciplinare. Per effettuare il sopralluogo è necessario contattare il referente della Regione Campania - nella persona dell'ing. Luigi Gaglione o suo delegato ai seguenti recapiti: 081/7964626; email: ing.luigigaglione@gmail.com entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 16.2** In presenza del funzionario incaricato, l'operatore economico visiterà i luoghi oggetto dell'appalto e procederà alla compilazione del suddetto MODELLO 4 che sarà sottoscritto dal funzionario incaricato e dall'operatore economico e dovrà essere, in sede di presentazione dell'offerta, inserito nella documentazione di gara.

ART. 17 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

- 17.1** Non saranno ritenute valide offerte presentate in modalità non telematica, ovvero forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità. Per quanto concerne le modalità di gestione della procedura telematica si rinvia a quanto indicato al punto 2.6 del Disciplinare.
- 17.2** **Il plico telematico, dovrà essere inviato sulla Piattaforma entro e non oltre le ore 13 :00 del giorno 29 Luglio 2022**
- 17.3** La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:
- Plico Telematico “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
 - Plico telematico “B - OFFERTA TECNICA”;
 - Plico telematico “C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”.
- 17.4** L’inserimento di elementi concernenti la busta C e in particolare il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica e temporale costituirà causa di esclusione. Verranno escluse, altresì, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
- 17.5** Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica e temporale devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 17.6** Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice, ovvero il soccorso istruttorio. L’offerta vincola l’operatore economico, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per almeno 180 giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 18.1** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica e temporale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

18.2 Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

18.3 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

18.4 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

18.5 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18.6 In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 19 – CONTENUTO PLICO TELEMATICO BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il plico telematico busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, pena l'esclusione, e fatto salvo quanto disposto al precedente art. 18, relativamente al soccorso istruttorio, la seguente documentazione:

19.1 Domanda di partecipazione, redatta preferibilmente utilizzando il Modello 1- “Domanda di partecipazione e ulteriori annesse dichiarazioni” deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata anche la scansione della relativa procura.

La domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- indicazione della forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;/ capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, indicazione delle consorziate per le quali il Consorzio partecipa (c.d. consorziate esecutrici);

- indicazioni circa il progettista, ovvero se il progettista è interno all'impresa concorrente esterno;
- indicazione della casella di posta elettronica certificata (pec) da utilizzare per tutte le comunicazioni. In mancanza indicazione dell'indirizzo e del luogo in cui viene eletto domicilio.

Si precisa che il domicilio può coincidere con la sede legale dell'impresa.

La domanda di partecipazione è **sottoscritta digitalmente**:

- a. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- c. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo;
- d. nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 09/04/2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 09/04/2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- e. nel caso di consorzio di cooperative, imprese artigiane o di consorzio stabilite di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo.

19.2 DGUE, il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2018 o successive modifiche, messo a disposizione sul Modello 2, secondo quanto di seguito indicato.

Con la formulazione del DGUE, il concorrente attesta:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento**, nei limiti di quanto indicato al precedente art. 12, si richiede la compilazione della **sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- dichiarazione, redatta preferibilmente utilizzando il Modello 1, ad integrazione di quanto dichiarato sul DGUE, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c-ter), lett. f-bis), lett f-ter);
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al **subappalto**, nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 13, si richiede la compilazione della **sezione D**, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 8 "requisiti di ordine generale" del disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Il concorrente allega al suddetto DGUE la dichiarazione, Modello 1, ad integrazione di quanto dichiarato sul DGUE, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c-ter), lett. f-bis), lett f-ter).

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Parte V – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SOSTITUTIVE ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello n.1, unico per tutti i lotti di gara ai quali si intende partecipare, con cui il concorrente dichiara:

- di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5: lett. c), c bis) e c-ter), lett. f-bis), lett f-ter)
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di giudicare le prestazioni contrattuali realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati;
- di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
- di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
- di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell'impresa risulti durante la vigenza contrattuale una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione della gara, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania e ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n.640 dell’11.09.2007 e si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le clausole contenute nell’art. 8 del suddetto protocollo (modello n. 3);
- che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza di partecipazione e/o all’offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23 – bis del D.Lgs 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D.Lgs 82/2005;
- Attraverso la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, l’operatore economico fornisce dichiarazione integrativa, redatta preferibilmente utilizzando il MODELLO 1, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4 e comma 5, lett. c), lett. c-bis), lett. c-ter), lett. f-bis), lett. f-ter); *(Si precisa, inoltre, che l’art. 80 comma 4, come modificato dall’art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, stabilisce testualmente che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande” pertanto si raccomanda agli operatori economici, prima di partecipare alla gara, di effettuare tutte le verifiche del caso).*

Avvertenze: Nel caso di concorrente costituito o costituendo da uno dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f) oppure g), del Codice la dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da ciascuna delle imprese concorrenti costituenti il Raggruppamento, Consorzio, Aggregazione di imprese, GEIE. Nel caso di candidato costituito da uno dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dal Consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

19.4 PASSOE di cui all’Art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. Si precisa che nel caso in cui l’operatore economico dichiara di ricorrere all’avvalimento è necessario allegare alla documentazione di gara anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

19.5 Garanzia provvisoria E Definitiva. secondo le specifiche fornite al precedente art. 14 del disciplinare.

19.6 Attestazione di avvenuto sopralluogo. Secondo le specifiche fornite al precedente art. 16.

19.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, rese ai sensi del dpr 445/2000

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al precedente comma 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- scansione atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni aderenti al contratto di rete:

- d. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - Scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito: SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 20 – CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA “B- OFFERTA TECNICA”

- 20.1** L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto definitivo posto a base di gara, a pena di esclusione.
- 20.2** La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.
- 20.3** Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi e quantitativi ovvero l'introduzione di nuove lavorazioni. Le migliorie proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, nei limiti descritti al punto – **CRITERI DI VALUTAZIONE**.
- 20.4** Per quanto riguarda eventuali modifiche quantitative, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nella documentazione tecnica posta a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.

- 20.5** Le soluzioni migliorative proposte potranno, quindi, determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal Prezzario della Regione Campania vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi.
- 20.6** L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi da valutare, riportati in maniera esaustiva nel paragrafo - CRITERI DI VALUTAZIONE.
- 20.7** Il concorrente dovrà produrre degli specifici elaborati con riferimento ai seguenti sub – criteri A.1 – A2 – B.1 – B2– B3 – C.
- 20.8** Per ogni sub-criterio dovrà essere prodotta una relazione illustrativa in formato A4 di non più di 3 (tre) facciate di testo, max 40 righe per facciata (utilizzare il Times New Roman 10), corredata di non più di 3 (tre) allegati esclusivamente grafici in formato max A3.
- 20.9** Gli allegati grafici dovranno essere in scala adeguata al fine di essere leggibili chiaramente sia nei testi che nella grafica. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
- 20.10** Le ulteriori cartelle in esubero (sia grafiche che della relazione) al numero massimo richiesto non verranno prese in esame.
- 20.11** Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub -criterio deve essere immediatamente riconoscibile. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, secondo quanto riportato all'art.19, comma 19.1.
- 20.12** L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

ART. 21 – CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE”

- 21.1** L'offerta economica” contiene, a pena di esclusione, e redatta preferibilmente utilizzando l'allegato Modello n. 5 – Schema offerta economica E TEMPORALE, i seguenti elementi:
- a) RIBASSO PERCENTUALE UNICO relativo all'importo posto a base di gara, indicato al precedente Art. 6 del presente Disciplinare;
 - b) RIDUZIONE TEMPORALE percentuale unica da applicarsi al termine massimo di cui al precedente Art. 6 comma 6.11 del presente Disciplinare. La riduzione percentuale sul tempo per l'espletamento delle attività non può essere superiore al 20% del tempo massimo stabilito nel presente disciplinare. Qualora l'offerta rechi un ribasso superiore alla predetta percentuale, tale offerta verrà ricondotta al ribasso massimo consentito. Il ribasso in termini temporali dovrà tener conto dei giorni previsti per la progettazione e per la realizzazione dei lavori ad eccezione dei tempi necessari alla Stazione Appaltante per le attività di verifica e validazione della progettazione.
 - c) i ribassi percentuali sulla base d'asta e le riduzioni percentuali sul tempo devono essere indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere e riportare i decimali fino alla terza cifra compresa, ove siano indicati più decimali la commissione giudicatrice procederà al troncamento al terzo decimale;
 - d) il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo posto a base di gara dovrà essere calcolato al netto dell'Iva e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - e) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto;
 - f) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

- 21.2** Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà allegare nell'offerta economica, a pena di esclusione, un computo metrico non estimativo dell'offerta migliorativa con indicati i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e, pertanto, dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita.
- 21.3** Si evidenzia ai concorrenti che per quanto concerne le offerte migliorative dei lavori, il computo metrico estimativo del progetto esecutivo, per come previsto dall'art. 41 del D.P.R. 207/2010, verrà redatto sulla base dell'elenco prezzi a base di gara, integrato con gli ulteriori prezzi delle offerte migliorative proposte, accettate dalla commissione giudicatrice, sulla base del Prezzario della Regione Campania vigente o, in mancanza, con adeguate analisi dei prezzi.
- 21.4** In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo e quello offerto in sede di gara, il quale è onnicomprensivo delle offerte migliorative proposte, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza e costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
- 21.5** Il computo metrico estimativo, del progetto esecutivo, computato a corpo, non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale.
- 21.6** Le eventuali varianti in corso d'opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura, data l'invariabilità contrattuale delle percentuali delle singole lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento ed a salvaguardia delle partite di lavorazioni a corpo eventualmente già contabilizzate in via definitiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
- 21.7** L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, di cui al precedente art. 19, comma 19.1. Saranno considerate esclusivamente le percentuali di ribasso espresse fino alla terza cifra decimale; qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, saranno considerate le cifre fino alla terza cifra decimale arrotondata per eccesso al valore superiore, qualora la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque la terza cifra decimale sarà arrotondata per difetto al valore inferiore.

ART. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 22.1** La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di aggiudicazione di seguito indicati.
- 22.2** Ai sensi del comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, il punteggio economico è fissato al 20% del punteggio complessivo.
- 22.3** La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica e Temporale	30
	100

22.4 - Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi e ambientali connessi all'oggetto dell'appalto.

22.5 Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara nei limiti delle proposte di miglioramento ammesse nel presente disciplinare di gara.

22.6 Le migliorie oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell'offerta economica.

22.7 Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri di valutazione, con i relativi pesi ponderali e sub-pesi (D).

Criteri Qualitativi	Sub Criteri	Sub pesi (D)	Pesi
A – PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	A.1 – Struttura tecnica preposta alla progettazione esecutiva. Idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica che il concorrente intende adottare per la progettazione esecutiva delle opere costituenti la totalità delle prestazioni, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva. (si valuterà inoltre l'avvenuta esecuzione di un numero massimo di tre servizi di progettazione, privilegiando la progettazione strutturale, effettivamente realizzati dal/i progettista/i, ritenuti significativi delle proprie capacità professionali)	10	30
	A2 – Soluzioni migliorative del progetto posto a base di gara e utilizzo di tecniche e tipologie progettuali particolari che consentiranno alla Stazione Appaltante, a seguito della nuova progettazione strutturale che adeguerà la struttura alla normativa vigente, di rientrare nei costi stimati da progetto per l'esecuzione delle opere previste nel primo lotto dei lavori a farsi.	20	
B – ASPETTI QUALIFICANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI	B.1 – Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto; - specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Responsabile del cantiere e del Responsabile di commessa.	10	40
	B.2 – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni. - efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative; - modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive ed alle fasi realizzative (componente architettonica, componente strutturale, ecc.). - procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori.	20	
	B.3 – Durabilità ed efficienza dell'opera.	10	

	- Saranno valutate positivamente le migliori offerte riguardanti il maggiore incremento dell'efficienza delle prestazioni (carpenteria metallica e strutture in cemento armato) e la durabilità dell'opera (certificazioni prestazionali e di garanzia).		
C – OFFERTA ECONOMICA	Ribasso percentuale sull'importo complessivo (lavori + progettazione, soggetto a ribasso)		20
D – OFFERTA TEMPORALE	Ribasso percentuale sui tempi complessivi dell'appalto ad eccezione di quelli a carico della Stazione Appaltante per la verifica e validazione della progettazione complessivo		10
TOTALE PUNTEGGIO			100

22.8 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base dei criteri motivazionali indicati per ciascun criterio e sub – criterio, nonché dei parametri di valutazione di cui alla seguente tabella:

Descrittori livello di prestazione	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

La Commissione calcola quindi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub – criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

22.9 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

Relativamente all'offerta economica viene attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare.

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

22.10 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta temporale.

Relativamente all'offerta temporale viene attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare.

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

All'uopo si rappresenta che l'offerta temporale minima per i lavori (*il cui tempo è stimato in 160 giorni naturali e consecutivi*) non potrà essere inferiore a 120 giorni naturali e consecutivi e che analogamente l'offerta temporale minima per la progettazione esecutiva (*il cui tempo è stimato in 30 giorni naturali e consecutivi*) non potrà essere inferiore a 22 giorni naturali e consecutivi.

I ribassi che produrranno valori inferiori a quelli massimi sopra indicati verranno riparametrati automaticamente a questi comportando ovviamente la riparametrazione di tutte le offerte.

22.11 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

ART. 23 – APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

23.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **02 Agosto 2022, alle ore 10:00** presso la sala Gare dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" - Staff 92 Centrale e Procedure di Appalto PNRR – , e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del XXXXX o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le sedute pubbliche, per ragioni di emergenza sanitaria da COVID-19 potranno essere realizzata, se necessario, in modalità web e/o in altra forma e se necessario aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, negli orari e nelle modalità più opportune, che saranno avvisate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

23.2 Il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara;

23.3 Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 24 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

24.1 La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

24.2 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

24.3 La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 25 – APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA TEMPORALE

25.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

25.2 In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

25.3 Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

25.4 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della documentazione contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

25.5 La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

- 25.6** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 25.7** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 25.8** All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione.
- 25.9** Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art.26.
- 25.10** In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 26 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

- 26.1** Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 26.2** Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 26.3** Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 26.4** Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 27 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 27.1** La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi

adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 26, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

- 27.2** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- 27.3** Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P. della stazione appaltante procede a:
1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
 2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
 3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d)
- 27.4** La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
- 27.5** A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
- 27.6** L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1).
- 27.7** In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
- 27.8** La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
- 27.9** Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand - still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).
- 27.10** La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 27.11** Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio Rogante.
- 27.12** L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, come modificato dal Decreto semplificazione bis.
- 27.13** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del

Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

- 27.14** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 27.15** Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- 27.16** Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.
- 27.17** Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è circa € 3.000,00 (tremila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
- 27.18** Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario i diritti di rogito spettanti all'ente.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 28.1** Per la definizione delle controversie si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 29.1** I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 e in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
- 29.2** Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, con sede in via Santa Lucia, 81 -80125 Napoli.





Giunta Regionale della Campania

PROC. N. 3441/A/2022

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BIBLIOTECA DI S.M. DEGLI ANGELI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, 4° periodo, del d.lgs. 50/2016, (così come modificato dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.) della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori indicati in oggetto, sulla base del progetto definitivo.

L'intervento prevede, in una prima fase (primo lotto di lavori oggetto del presente appalto), il recupero dell'immobile destinato ad ospitare i volumi della Biblioteca Marotta dal punto di vista strutturale. Tali opere consisteranno: nella demolizione e ricostruzione della struttura del corpo aggiunto all'edificio principale lato giardino – destinato ad ospitare i volumi esistenti - in ottemperanza alla vigente normativa sismica e nel miglioramento statico – sismico dell'edificio principale costituito dagli storici locali che verranno adibiti alla ricezione pubblica.

La progettazione definitiva approvata riguarda l'intero intervento, quindi non solo il lotto in oggetto e risulterebbe esecutiva fatto salvo il necessario adeguamento del progetto delle strutture alla nuova normativa vigente. Progetto strutturale da rendersi in versione esecutiva ed oggetto del presente appalto integrato del primo lotto dei lavori a farsi.

Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 28 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo delle strutture e l'eventuale adeguamento della progettazione esecutiva già redatta, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia l'esecuzione dei lavori strutturali relativi al primo lotto dell'intervento: *“Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone - Progetto per la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania”*, secondo le specifiche riepilogate di seguito indicate e ben dettagliate nel progetto definitivo dei lavori approvato.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016. Il luogo di svolgimento dell'appalto è nel Comune di Napoli, Codice NUTS ITF33.

Il presente Capitolato speciale d'appalto, allegato al bando di gara ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto *“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania – 1° lotto”*.

L'Appalto in oggetto è stipulato “a corpo”. L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo dei lavori in appalto, comprensivo delle sue proposte e integrazioni tecniche, lo riconosce proprio e quindi sufficiente ai fini dell'elaborazione del progetto esecutivo; ed ha dato atto, inoltre, che l'opera può essere eseguita al prezzo offerto, fatto salvo quanto di seguito indicato rispetto all'obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n 25.

Il progetto definitivo dei lavori, posto a base di gara, è stato sottoposto alla verifica di una società d'Ingegneria affidataria dei servizi tecnici de quo, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 che per il progetto esecutivo redatto dai progettisti

interni alla Stazione Appaltante rappresentava quanto segue: *il progetto esecutivo risulta NON VERIFICATO, in virtù di alcune incongruenze rilevate sul progetto strutturale e conseguentemente sugli elaborati tecnico - economici (computo metrico, quadro economico, capitolato ecc.) pertanto Il RUP, conseguentemente, in attuazione di quanto relazionato dall'Unità di Verifica, declassifica il progetto esecutivo ad un livello definitivo ed a tal fine si è provveduto ad integrare alcuni elaborati quali computo metrico, quadro economico e capitolato speciale di appalto al fine di procedere all'affidamento dell'intervento mediante appalto integrato secondo quanto disciplinato e nei limiti dall'art. 1 della L.55/2019, come modificato dal Decreto semplificazione e dal Decreto semplificazione BIS. Il progetto esecutivo, dovrà recepire tutte le prescrizioni riscontrate nel seguente report conclusivo della verifica.*

- Con successivo ed apposito verbale prot. n. 0201742 del 23/04/2020, redatto in data 22/04/2020, il RUP - ing. Luigi Gaglione - e il Responsabile del Gruppo di Progettazione - arch. Francesco D'Agostino - hanno proceduto, sulla scorta del rapporto finale di verifica redatto dallo Studio Discetti, alla verifica del progetto per la realizzazione della biblioteca dell'Istituto italiano per gli Studi Filosofici nei locali di proprietà regionale di Piazza Santa Maria degli Angeli, 1 – Napoli.

2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € **1.204.984,00** oltre IVA ripartito come indicato nelle tabelle seguenti:

LAVORI	Categoria	Classifica	Opere edili	Manodopera	Sicurezza non soggetta a ribasso	Totale Lavori
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	OG2	III bis	€688.150,00	€426.231,00	€54.703,00	€1.169.084,00

Per l'esecuzione dei lavori è stato dunque stimato un importo complessivo, soggetto a ribasso, pari a € **1.169.084,01**, compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta, di cui € **54.703,00** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.lgs. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a € **426.231,61**. Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di realizzazione dell'opera, sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso, (esclusi oneri previdenziali 4%) è pari ad € **35.900,00**, di cui alla seguente tabella:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	L. 143/49 (Corrisp.)	G (grado di complessità)	Prestazioni	Compenso Servizi
EDILIZIA: E.13 <i>Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica – Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese</i>	l/d	1,20	QbIII.05, QbIII.06 QbIII.07, QcI.03	€15.900,00
STRUTTURE: S.04 <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	0,90	QbIII.01, QbIII.02 QbIII.03	€20.000,00

* Gli importi si intendono al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, se dovuti.	TOTALE SERVIZI	€35.900,00
---	-----------------------	-------------------

Per la progettazione sono dunque stimati:

- **€ 15.900,00** per la progettazione esecutiva, piano di manutenzione dell'opera, progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche, piano di Sicurezza e Coordinamento, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione.
- **€ 20.000,00** per la progettazione esecutiva delle strutture.

Tali importi sono stati calcolati con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'importo è comprensivo della progettazione esecutiva, degli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara.

Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie e richieste dall'Ufficio Tecnico della Direzione Generale Risorse Strumentali n. 15 della Giunta Regionale della Campania.

L'importo dell'appalto, stabilito in complessivi **€ 1.204.984,27** oltre IVA, è ripartito secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Lavori	€ 1.169.084,00
Servizi di progettazione	€ 35.900,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.204.984,00

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle procedure amministrative, a carico dell'affidatario, relative ad *autorizzazione sismica, collaudo e/o a titolo di esempio: pratiche antincendio per l'ottenimento del CPI, certificato di agibilità, ecc.*

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo d'eseguire accurata verifica dello stato dei luoghi e la valutazione di tutti i vincoli e circostanze che possano influire nello svolgimento dei lavori e quindi sull'offerta; egli dovrà controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei Contratti, e degli articoli 43, comma 6 del regolamento generale.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatta eccezione per l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi, limitatamente alla parte dei lavori.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili.
5. Il prezzo a corpo compensa integralmente tutti gli oneri e spese, comprese le eventuali opere di completamento necessarie alla costruzione, nessuno escluso, posti a carico dell’Appaltatore dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, per la realizzazione dell’opera, comprendendo tutto quanto previsto dallo sviluppo del Progetto esecutivo e di cantiere redatto dall’Appaltatore medesimo. Tale prezzo a corpo, compensa altresì ogni eventuale lavoro in variante, aggiunte e lavori suppletivi di dettaglio che si rendessero necessari in sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d’arte e funzionanti.
6. Sono possibili varianti solo nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Tali varianti saranno espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti.
7. Sono ammesse, altresì, varianti nell’esclusivo interesse della Committente, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
8. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può, comunque, superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera (Art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016).
9. Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (recesso per volontà della Committente), così come la facoltà della Committente prevista dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore ad un quinto dell’importo di contratto. Nel caso di cui sopra l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.
10. Per l’esecuzione di eventuali categorie di lavoro non previste, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme previste dall’ art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti regolamentari che verranno adottati in tema di varianti.
12. La variazione predetta sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito Ordine di Servizio e autorizzata dal RUP. Sarà onere dell’Appaltatore provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.
13. L’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi del combinato disposto dell'art.216 commi 14 del D. Lgs. n.50/ 2016 e ss.mm.ii., dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016, degli artt.61 e 90, del D.P.R. n.207/2010 (in quanto compatibili) e dell'art. 1 comma 2 del D.M.248/2016. Il progettista ha proceduto, per come stabilito all'art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le opere oggetto del presente appalto, riconducibili alle categorie di seguito riportate da possedere per classifica adeguata ai lavori da assumere. Le categorie risultano così articolate:

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE								
Categ.	Declaratoria	Classifica	Importo €	%	Indicazioni ai fini della gara			
					Prevalente o scorporabile	Qualific. Obblig.	Subappaltabile (cfr Determina a contrarre)	
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	III bis	€.1.169084,00	100	PREVALENTE	SI	Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazione BIS, trattandosi di categoria prevalente è vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni	Nel limite complessivo del 70% dell'importo dei lavori di contratto
TOTALE			€.1.169084,00	100				

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in **€. 426.231,61**.

5. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è fissato in **240 (duecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

1. Redazione Progettazione esecutiva: durata **30 gg** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria ed architettura ed ulteriori **10 gg** per eventuali correzioni richiesta dalla stazione appaltante, a decorrere dall'invio della nota di sollecito del RUP;
2. Verifica e Approvazione della progettazione esecutiva: **40 gg** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna da parte dell'Appaltatore di tutti gli elaborati progettuali contrattualmente previsti per il completamento del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis del Codice;
3. Esecuzione dei lavori: durata complessiva di **160 gg** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Si precisa che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approvazione della progettazione esecutiva.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso;
 - l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'Operatore Economico;
 - gli elaborati del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;e, ancorché non materialmente allegati:
 - i piani di sicurezza, comunque denominati, redatti ai sensi ed in ottemperanza del D.Lgs. n.81/2008.
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
 - il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici)
 - il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore

- stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
 6. L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza di tutte le normative comunitarie e regolamentari vigenti ed alla connessa disciplina

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore all’atto della sottoscrizione, senza riserva alcuna, da atto della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata redazione del progetto esecutivo e la successiva immediata esecuzione dei lavori.
3. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale l’impresa dovrà esibire, prima della stipula del contratto di appalto, al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008;
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
 - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
 - attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n° 81/2008;
 - elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo n° 81/2008;

9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel rispetto di quanto prescritto nel presente capitolato. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati del progetto definitivo.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, esse faranno capo a quanto prescriverà la Direzione dei Lavori all'uopo nominata per le opere de quo.

12. TRACCIABILITÀ

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, ai fini del presente intervento, pena la risoluzione di diritto del contratto, dovrà essere utilizzato conto corrente bancario o postale dedicato; i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; dovranno essere comunicati prima della sottoscrizione del contratto gli estremi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti in parola; ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere debitamente comunicata.
2. Nel contratto sottoscritto con l'appaltatore sarà inserita apposita clausola, a pena di nullità, con la quale lo stesso assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. L'Amministrazione comunicherà al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Napoli - UTG ogni notizia di inadempimento rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 posta in essere dall'appaltatore.
4. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.
7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

14. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. L'attività di progettazione dovrà essere svolta sia con riferimento ai contenuti del progetto definitivo posto a base di gara, che a quelli dell'offerta tecnica e migliorativa presentata dal Concorrente e costituente parte integrante del contratto. L'importo offerto dall'aggiudicatario si intende, come da offerta tecnica e migliorativa presentata dal concorrente a corpo, anche nel caso in cui detti contenuti dovessero comportare un maggiore importo degli oneri progettuali.
2. Il corrispettivo riconosciuto compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'Appaltatore, comprese indagini, rilievi e verifiche, che l'Aggiudicatario ha l'obbligo di prevedere, necessari alla definizione della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.
3. Il corrispettivo riconosciuto compensa altresì tutte le eventuali varianti del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo affidato.
4. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme.
5. L'Appaltatore dovrà inserire i prezzi, per le singole lavorazioni, nella stima ai soli fini della determinazione degli stati di avanzamento lavori; tali prezzi saranno desunti dall'elenco prezzi di riferimento, parte integrante del presente Capitolato.

15. CONTENUTI DEL PROGETTO

Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché alla PARTE II TITOLO II – capo I – sezione IV del D.P.R. 207/10.

In particolare, il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

A titolo indicativo, ma non esaustivo, gli elaborati di progetto dovranno sviluppare i seguenti argomenti

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche specialistiche;
- Elaborati grafici di dettaglio;
- Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- WBS;
- Computo metrico estimativo.
- Quant'altro, comunque, necessario all'esecuzione dell'opera.

In particolare, la WBS (Work Break Structure) rappresenta la pianificazione dei lavori nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale.

Sarà obbligo per l'Aggiudicatario presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dei lavori.

16. TERMINI E MODALITÀ PER LA PROGETTAZIONE

1. Con ordine di servizio del Responsabile del Procedimento che dispone l'inizio della redazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore deve presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione nel quale dovrà prevedere incontri settimanali con il Responsabile del Procedimento per la verifica dell'andamento dei tempi della progettazione.
3. Il progetto esecutivo di tutti gli interventi e il relativo Piano della Sicurezza in fase di esecuzione, oggetto del presente appalto, dovranno essere consegnati in numero di 3 copie oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i software in dotazione alla Committente entro la data di consegna prevista nell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.
4. Il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara; eventuali altre variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine previsto per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
6. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 1.
7. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto posto a base di gara, entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.
8. Qualora il RUP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 6, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

17. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 13, comma 5, per ogni

giorno di ritardo nella consegna della progettazione sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale offerto.

Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell'Appaltatore.

18. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. In osservanza dell'art. 26 comma 6 lett. c del Dlgs. 50/2016 la Verifica del progetto esecutivo verrà effettuata dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante.
2. Consegnato il progetto esecutivo secondo quanto stabilito all'art. 16, entro e non oltre 30 giorni, verrà avviata ed ultimata l'attività di verifica da parte dell'Ufficio tecnico della stazione Appaltante e di validazione da parte del RUP, salvo la necessità di revisioni e integrazioni.
3. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal RUP durante l'attività di verifica in un massimo 10 gg dalla richiesta.

19. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. Entro il termine di 3 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, l'Appaltatore si impegna a consegnare n.3 copie in formato cartaceo e su supporto informatico, in formato editabile e stampato su file, gli elaborati del progetto esecutivo redatti in conformità dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio contestualmente alla consegna, risultante da apposito verbale, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa il termine perentorio al giorno successivo per procedere alla consegna; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì richiesto in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

20. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni incluse nell'appalto (progettazione, lavori e forniture) è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti

- dalla data del verbale di consegna della progettazione, secondo le specifiche di cui precedente punto 5.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
 3. Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

21. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP corredata di proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 6 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente alla metà.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

22. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

- c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
 4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 del codice dei contratti.
 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

23. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per particolari necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 21, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 19, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

24. ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE TECNICA E TERZO RESPONSABILE, PENALI

1. In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili.
2. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:
 - a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività dell'edificio;
 - b) la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
4. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività che si svolgono nell'edificio e/o immobile ad esso collegato.
5. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via PEC ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, a tale scopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi.
6. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli "Ordini d'Intervento", cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.
7. L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
8. L'Impresa dovrà inoltre:
 - indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;
 - per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.
9. **La tardiva ultimazione di tutte le prestazioni incluse nell'appalto rispetto al termine indicato all'art. 19 comporterà l'applicazione di una penale giornaliera fissata nella misura del 1% dell'importo contrattuale.**
10. Le penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
11. È fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

25. CONDOTTA DEI LAVORI

1. L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
2. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi programmati in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
3. L'Impresa dovrà, in particolare:
 - eseguire gli interventi in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
 - curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica degli interventi e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
 - deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo.
 - mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
4. L'affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge D.M. 37/08 e s.m.i. e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;

26. SUBAPPALTO E COTTIMI

1. È ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Appalto nei limiti e nei modi previsti dall'art. 105 del Codice dei Contratti, come modificato dal Decreto semplificazione BIS, secondo le specifiche riportate nel Disciplinare di gara.
2. L'Impresa, comunque, resterà responsabile in solido dei lavori subappaltati con l'impresa subappaltatrice.

27. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti impreveduti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 20;
 - b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 23, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma

temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

29. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
 - a. che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c. che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f. che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - g. le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del regolamento generale;
 - h. le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

30. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35 DEL Dlgs. 50/2016 è dovuta alla ditta appaltatrice un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, compatibile con le disponibilità finanziarie della stazione appaltante, secondo quanto stabilito dalla Legge 77/2020 e ss.mm.ii.. L'importo dell'anticipazione sarà detratto all'atto del pagamento del primo stato di avanzamento.

31.PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva in corresponsione della prima rata di acconto in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

32.Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.
2. Il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti sarà effettuato su certificati di pagamento firmati dal RUP, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell'impresa, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità dei lavori eseguiti e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
5. Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite a regola d'arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e, quindi, non si procederà alla loro liquidazione.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b. ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli

eventuali subappaltatori; la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

33. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto successivamente alla loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 5 giorni.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante

relativo all'appaltatore nonché agli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs. 50/2016.

34. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni del 28 marzo 2022, n. 25, è prevista, in deroga all'art. 106, comma 1, lett.a) quarto periodo, , le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, attingendo dai ribassi d'asta della gara e/o dalle somme a disposizione della stazione appaltante. Per l'iter di riconoscimento delle variazioni dei prezzi si rinvia a quanto disciplinato dall' art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni del 28 marzo 2022, n. 25.

35. APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, quando sia necessario eseguire una speciale lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a. in prima istanza, desumendoli dai prezziari DEI relativi ad Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici;
 - b. in seconda istanza, raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui al Codice dei Contratti.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

36. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

37. LAVORI A CORPO

1. L'Appalto in oggetto è stipulato "a corpo". L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo dei lavori in appalto, comprensivo delle sue proposte e integrazioni tecniche, lo riconosce proprio e quindi sufficiente ai fini dell'elaborazione del progetto esecutivo; ed ha dato atto, inoltre, che l'opera può essere eseguita al prezzo offerto, fatto salvo quanto indicato rispetto all'obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25.
2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
5. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

7. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

38. LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, se accertati dalla DL, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

39. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

I materiali a piè d'opera, ove accettati dalla direzione lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell'appaltatore, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera.

CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE

40. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

41. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Gli importi della garanzia fideiussoria possono essere ridotti secondo le indicazioni degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

42. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Obblighi assicurativi per la progettazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il gruppo di professionisti o il professionista aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa per un massimale di € 500.000,00 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi durante l'esecuzione dei lavori fino al collaudo. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza stessa unitamente al relativo certificato di Assicurazione
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Obblighi assicurativi per la realizzazione dei lavori

3. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 ed un massimo di 1.500.000,00 di euro.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi 5 e 6, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

43. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente capitolato generale d'appalto, e dal D.Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si ritenesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di validità si applicano le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

44. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

45. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate, al criterio «incident and injury free».

46. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

47. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 art. 26 D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e del D.Lgs. n. 818/2008, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
2. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

48. PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, e integrante il progetto a base di gara.

49. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

50. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'art. 100 e all'Allegato XV del D.Lgs.81/2008.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

51. SUBAPPALTO

1. Per il Subappalto, trattandosi di categoria prevalente, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazione BIS, è vietata l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
3. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto Semplificazione bis.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

52. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, indipendentemente dalla percentuale di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

53. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore da parte della Stazione appaltante.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

54. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

55. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. 59 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione del D.Lgs. 50/2016.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

56. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla

Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

57.RESCISSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi

d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

58. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare

esecuzione ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

59. COLLAUDO O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

60. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO XII. NORME FINALI

61. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. 207/2010 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, qualora effettuato, è fatto obbligo di prevedere almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l'esecuzione dei lavori.
3. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna all'Amministrazione a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati, con l'indicazione dei componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su CD in formato Autocad o DXF. Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, degli impianti.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.
5. A fine lavori l'appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante i seguenti documenti:
 - a. Dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 9 del decreto-legge 22 gennaio 2008, n. 37;
 - b. Dichiarazione rilasciata da professionista, competente in materia e iscritto all'albo professionale relativo (perito o ingegnere) in cui si attesti che tutto le opere elettriche eseguite nel corso dell'appalto sono conformi alla Legge 186/68;
 - c. Per gli elementi costitutivi classificati ai fini della resistenza al fuoco sarà necessario fornire le certificazioni di resistenza al fuoco dell'elemento rilasciata da laboratori autorizzati, la dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera con quello certificato e della corretta posa in opera a firma dell'installatore con allegate le dichiarazioni di conformità del materiale a del prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo. Dalla dichiarazione si devono evincere tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali o prodotti;
 - d. Per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco sarà necessario fornire le dichiarazioni di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si devono evincere tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali o

- prodotti, e alle quali sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo;
- e. Quant'altro richiesto dai capitolati specifici relativi a impianti e opere edili.

62. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottoposti dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

63. Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito i necessari cartelli indicatori recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

65. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi, occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.



Documento firmato da:
GIOVANNI DIODATO
29.06.2022 10:59:39 UTC



Giunta Regionale della Campania

PROC. N. 3441/A/2022

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BIBLIOTECA DI S.M. DEGLI ANGELI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170

SCHEMA DI CONTRATTO

rep. n.....

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BIBLIOTECA DI S.M. DEGLI ANGELI - CIG: 9263635170 - CUP: B63J19000070001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. XXXXX, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp – Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rigante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/09/2018, avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del D.P.G.R.C. n. 55 del 09/03/2021, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp – Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della

Segreteria della Giunta Regionale prot. n. XXXXX del XX/XX/2021), si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del XXXXXX, nato a XXXXX (XX), il XX XXXX XXXX, il quale interviene al presente contratto in qualità di Dirigente Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" di seguito denominato Ufficio Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. XXXX del XXXXXX ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) La società aggiudicataria XXXXXX cf. n. XXXXX, nel proseguo del presente contratto denominata Società, nella persona del Sig. XXXXXXXX nato/a a XXXXXX (XX), il XX/XX/XX, in qualità di rappresentante legale della società, domiciliato per la carica presso la sede della Società in XXXXXXXX (XX), alla via XXXXXXXXXX, n. X;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del XX/XX/XXXX (documento n. XXXXXXXX), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società XXXXXXXXXX è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di XXXXXX, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal XX/XX/XXX, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e partita iva n. XXXXXXXX., R.E.A. n. XXXXXX;

Verificato dall'Ufficio Speciale che per la Società XXXXXXXX è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca DATI/Società

Nazionale

Antimafia

Protocollo

PR_NAUTG_ingresso_XXXXXX_XXXXX del XX/XX/XXXX;

Verificato dall'Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società XXXXXXXX la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. XXXX_XXXXX del XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'XXXX, XXXX e XXXX; Verificato che il Dirigente della UOD XXXXXXXX dell'Ufficio Grandi Opere ha attestato, con nota XX/XXX/XXXXX del XX/XX/XXXX che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza connessi sono pari a Euro zero.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con Decreto Dirigenziale (*di seguito per brevità DD*) n. 45 del 11/11/2020 dell'UOD 02 Direzione Generale (di seguito per brevità D.G.) 50.15 Risorse strumentali è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in questione "Realizzazione della Biblioteca dell'Istituto italiano agli studi filosofici di Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli";
- che con Delibera di Giunta Regionale (*di seguito per brevità DGR*) n. 572 del 07/12/2021 è stato dato mandato alla 50.15 Risorse strumentali di mettere in atto tutti gli adempimenti previsti a carico della Regione Campania nell'ambito dell'Accordo Operativo per l'attuazione dell'intervento "Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone - Progetto per

la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania - 1° lotto da sottoscrivere con il Ministero della Cultura.

- Con DD n. XXX del XX/XX/XXXX dell'US XX-XX-XX è stata effettuata la prenotazione di impegno per € XXXXXXXX a valere sul capitolo U08549 per l'annualità XXXXX;

- Con DD n. XXX del XX/XX/2020 dell'US XX-XX-XX sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la Procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.60 del Codice, per l'affidamento dell'appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento di recupero dell'immobile della biblioteca di S.M. degli Angeli;

- che con DD n. XXX del XX/XX/2020 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stata nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 membri, di comprovata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'Appalto;

- con DD n. XX del XX.XX.XXXX dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra;

- che con nota prot. n. XXXXX/XXX del XX/XX/XXX, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha notificato l'intervenuta efficacia a favore della società RTI per un importo di € XXXXXXXX (XXXXXXX/XX);

- che con nota prot. n.XXXXX del XX.XX.XXXX l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto i cui rilievi sono stati recepiti nella stesura definitiva del presente contratto;

- che con DD n. XX del XX/XX/XXXX, l'Ufficio Speciale ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, che anche se non formalmente allegata al presente contratto, costituisce insieme alle premesse parte integrante e sostanziale dello stesso, e precisamente:

- (a) il progetto definitivo;
- (b) il Capitolato Speciale d'Appalto con gli allegati allo stesso;
- (c) l'offerta tecnica della Società;

Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell'Appalto, oggetto del presente contratto. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere, alla via S. Lucia, 81, Napoli. Per loro espressa e concorde volontà, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata al presente contratto, con la sola esclusione del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole contenute nello stesso contratto, che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra il Committente e l'Appaltatore;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvato unitamente alla

documentazione di gara con DD n. XXX del XX/XX/XXXX;

- dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, unitamente alla documentazione allegata alla stessa;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolamentato dal presente contratto;
- dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, "Norme in materia ambientale";
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con DGR n. 3202 del 15/10/2007;
- dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in Legge 217 del 17/12/2010;
- dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii, nonché dai decreti attuativi e dalle Linee Guida ANAC, nonché dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti;
- dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 (GDPR), Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

2.2 L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del presente contratto.

Art. 3 – CONSENSO e OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 La Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione delle attività oggetto dell'Appalto bandito con DD n. XXX del XX/XX/XXXX dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, che ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di recupero della biblioteca di S.M. degli Angeli.

3.2 La Società si obbliga, in particolare, secondo i termini, le modalità e le quantità definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come recepiti ed esplicitati nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara.

3.3 La Società si obbliga, pertanto, a:

a) realizzare la progettazione esecutiva in coerenza con la progettazione definitiva, accettata in sede di partecipazione alla gara, secondo le disposizioni riportate di cui ai punti 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) eseguire i lavori, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, comprensiva delle eventuali proposte migliorative;

3.4 La Società si obbliga all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nella piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel pieno rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Art. 4 – DESCRIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

4.1 La Società si obbliga all'esecuzione del servizio di progettazione e dei lavori indicati nel progetto esecutivo approvato dalla Regione Campania, secondo regola d'arte e con la massima diligenza. E'

responsabile della progettazione Ing/arch(interno/esterno alla società).

Art. 5 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

5.1 La durata del presente contratto è fissata complessivamente in **240 gg** naturali e consecutivi, così ripartiti:

- Redazione Progettazione esecutiva: durata 30 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria e architettura ed ulteriori 10 gg per eventuali correzioni richieste dalla stazione appaltante, a decorrere dall'invio della nota di sollecito del RUP;
- Approvazione progettazione esecutiva: 40 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna da parte dell'Appaltatore di tutti gli elaborati progettuali contrattualmente previsti per il completamento del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis del Codice;
- Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 160 gg naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Si precisa che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approvazione della progettazione esecutiva.

5.2 Alla consegna della progettazione esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 6 lett. c del D.Lgs 50/2016 la Verifica del progetto esecutivo verrà effettuata dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, ed entro e non oltre 30 giorni dalla consegna della stessa verrà avviata ed ultimata l'attività di verifica da parte dell'Ufficio tecnico della stazione Appaltante e di validazione da parte del RUP, salvo la necessità di revisioni e integrazioni. Nel caso di richiesta di

integrazioni e/o modifiche l'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tali richieste del RUP, durante l'attività di verifica, in un tempo massimo 10 gg dalla richiesta.

5.3 In fase di esecuzione dei lavori, l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

5.4 Come stabilito nei documenti di gara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere l'incremento e/o la riduzione delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali nei limiti degli importi e della durata imposti dalla normativa di riferimento. La Regione esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante comunicazione con posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel caso di mancato esercizio della facoltà suddetta, la Società non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria nei confronti della Regione.

Art. 6 – OBBLIGAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Il progettista (incaricato/interno o indicato/esterno) si obbliga a svolgere le attività progettuali, nel rispetto di tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto nessuna esclusa, salva l'applicazione delle penali, come disciplinate dallo stesso Capitolato Speciale d'Appalto.

6.2 La Società si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti atte a garantire, in

ossequio al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione dell'attività e l'incolumità delle persone coinvolte nella realizzazione dei lavori. In particolar modo è fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al Capitolato Tecnico e Prestazionale e di cui all'Offerta tecnica presentata.

Art. 7 – OBBLIGAZIONI DELLA REGIONE

7.1 La Regione conferma, in veste di soggetto istituzionale, il RUP anche per la fase di esecuzione contrattuale e si riserva la facoltà di nominare ulteriori figure tecniche previste dalla vigente normativa.

Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

8.1 La Regione si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

8.2 Nel caso in cui il RUP o il Direttore dei Lavori (DL), se nominato, accerti la mancata esecuzione della progettazione esecutiva e/o di una lavorazione, ovvero l'avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, ne da comunicazione alla Società mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. Alla Società saranno concessi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il RUP o il DL invierà alla Società ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.

Art. 9 – CORRISPETTIVO MODALITA' DI PAGAMENTO

9.1 Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice e, pertanto, l’importo del contratto, come indicato al successivo comma 9.3, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

9.2 Il prezzo a corpo compensa integralmente tutti gli oneri e spese, comprese tutte le spese di progettazione, come indicato al punto 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo approvato e validato dalla Regione Campania, nonché tutte le eventuali opere di completamento necessarie alla costruzione, nessuno escluso, posti a carico dell’Appaltatore dal Capitolato Speciale d’Appalto, per la realizzazione dell’opera, comprendendo tutto quanto previsto dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla gara. Tale prezzo a corpo, compensa, altresì, ogni eventuale lavoro in variante, aggiunte e lavori suppletivi di dettaglio che si rendessero necessari in sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d’arte e funzionanti

9.3 Il corrispettivo del servizio di cui al presente contratto è fissato XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/XX), comprensivo degli oneri aziendali della sicurezza pari ad € XXXXXX,XX (XXXXX/XX), oltre IVA, come da provvedimento di aggiudicazione D.D. n. XXX del XX/XX/XXXX dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, con il quale la Società si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

9.4 L’importo contrattuale è erogato secondo quanto Capitolato Speciale d’appalto, con particolare riferimento ai punti 30, 31,32 e 33.

9.5 La Regione provvede al pagamento del corrispettivo, secondo la

tempistica indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, dovuto alla Società previa verifica: **(a)** dell'avanzamento progettuale, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto; **(b)** della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DURC).

9.6 Il termine entro cui saranno liquidate le prestazioni decorre dalla data di accettazione della fattura elettronica da parte dell'Ufficio Grandi Opere.

9.7 La liquidazione delle fatture è subordinata all'apposizione del visto di regolarità del RUP, che attesta la completezza della documentazione presentata dalla Società.

9.8 Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute.

Art. 10 –GARANZIA DEFINITIVA

10.1 La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto di Appalto, mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla società XXXXXX, polizza n° XX/XX/XX/XXXX emessa in data XX/XX/XXX per l'importo garantito di € XXXXX,XX (XXXXXXXXXX/XX), a favore della Giunta Regionale della Campania, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 103 del d. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

10.2 La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva,

in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

10.3 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione, qualora, in fase di esecuzione del contratto essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto.

10.4 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico della Società.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 In tutti i casi di inadempimento da parte della Società delle prestazioni scaturenti dal presente contratto e dai documenti di gara, il presente contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

11.2 La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che la Società non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, ai sensi

dell'art. 1454 c.c. che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del RUP e/o DL circa i tempi di esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in contratto (progettazione e lavori);
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli altri organi competenti;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nell'esecuzione del servizio e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

11.3 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione: a) il mancato rinnovo o reintegrazione delle polizze; b) grave ritardo nell'inizio del servizio (si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio); c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

11.4 In caso di risoluzione la Regione si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria

della gara in posizione successiva rispetto alla Società alle condizioni previste dalla normativa vigente.

11.5 È, altresì, in facoltà della Regione di risolvere il Contratto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive della Società riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione del Contratto è dovuta laddove nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La risoluzione, in questi casi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

11.6 Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dalla Società al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto della Società con riferimento alle norme a tutela della sicurezza alle norme del Codice di Comportamento, al Dovero di Riservatezza, alla tutela dei dati personali.

11.7 Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato di Appalto.

Art. 12 – RECESSO

12.1 La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI con PEC. Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

12.2 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

12.3 In ciascuna delle contemplate ipotesi di recesso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

12.4 La Società nel caso di recesso, fermo restando il pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 – RITARDI NELLE PRESTAZIONI E PENALI

13.1 Le penali sono attivate sulla base di rilievo scritto del RUP e/o DL, allorquando vengano riscontrate non conformità nell'esecuzione. Sono comminate sul primo pagamento utile da corrispondere alla Società.

13.2 L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto di IVA, pena la risoluzione di diritto del Contratto, con conseguenze di

legge in relazione all'escussione della fideiussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dalla Regione;

13.3 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa di ritardi;

13.4 Resta inteso che sono in capo alla Società tutti gli oneri per il risarcimento dei danni personali e/o materiali che per dolo o colpa dovesse causare alla Regione durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

13.5 Le penali saranno comminate al verificarsi delle ipotesi di seguito descritte:

a) Nel caso in cui il RUP/DL accerti la mancata esecuzione di un servizio, fornitura o lavoro, oggetto dell'appalto in questione, ne darà comunicazione alla Società mediante contestazione scritta trasmessa a mezzo pec, emettendo contestualmente un ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire quanto omesso. Trascorso infruttuosamente questo termine senza che la Società abbia ottemperato all'ordine di servizio, oppure sia stato in grado di dimostrare l'esistenza a monte di una o più cause di forza maggiore che gli abbia impedito o gli impedisca di eseguire l'esecuzione di cui all'accertamento, la Regione comminerà alla Società, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fino al limite di 8 (otto giorni): **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

La tardiva ultimazione di tutte le prestazioni incluse nell'appalto rispetto al termine indicato all'art. 19 comporterà l'applicazione di una penale giornaliera fissata nella misura del 1% dell'importo contrattuale.

13.6 Nel caso in cui il ritardo si prolunghi oltre il sedicesimo giorno naturale e consecutivo della scadenza fissata dalla Regione nell'ordine di servizio, la penale giornaliera diventa pari all'1 per mille

dell'ammontare al netto di IVA. Trascorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dalla data di contestazione scritta, la Regione provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ed incamererà la fideiussione definitiva.

- a) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, se l'esecuzione viene effettuata con squadre difformi da quanto previsto nel Capitolato generale, dal Capitolato tecnico e dall'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- b) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, se venga accertata la mancata osservanza degli obblighi per la sicurezza;
- c) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di inosservanza, se venga accertata la mancata osservanza delle norme ambientali;
- d) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, accertata dal DL rispetto all'esecuzione delle lavorazioni non conformi a quanto previsto nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica.

13.7 L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte del RUP alla Società, che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza;

13.8 La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione;

13.9 Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate;

13.10 Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 14 – CLAUSOLA DI MANLEVA E COPERTURA ASSICURATIVA

13.11 La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e collaboratori a vario titolo e i materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

13.12 L'Ufficio Speciale Grandi Opere dà atto che la Società si obbliga a presentare la polizza CAR prevista dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L'Ufficio Speciale Grandi Opere, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare l'esattezza e la completezza della costituzione della predetta polizza riservandosi di richiedere integrazioni/modifiche.

Art. 15 - CESSIONE DEI CREDITI

15.1 Per la disciplina relativa alla cessione dei crediti, si fa riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalti, approvato con DD n. XXX del XX.XX.XXXX dell'Ufficio speciale Grandi Opere.

Art. 16 – OBBLIGHI SOCIALI

16.1 La Società si obbliga ad ottemperare tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

16.2 La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti del proprio organico, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

17.1 La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

17.2 La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere e verrà esercitata con l'ausilio del RUP, il DL e le altre figure tecniche previste dalla normativa vigente e necessarie all'esecuzione contrattuale.

Art. 18 – TUTELA DEI DATI/SOCIETÀ PERSONALI

18.1 I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte

della Regione per quanto attiene alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.).

18.2 La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

18.3 La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 19 – OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -

19.1 In riferimento al Protocollo di legalità, siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202 del 05/10/2007, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

19.2 L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità comporta, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e dà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

20.1 La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

20.2 La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20.3 L'Ufficio Speciale Grandi opere attesta che la Società ha comunicato gli elementi identificativi del conto corrente dedicato e della persona delegata ad operare sul medesimo.

20.4 La Società si obbliga, altresì, a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 21 – CODICE DEL COMPORTAMENTO

21.1 La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

22.1 Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. Rimane espressamente esclusa la

compromissione in arbitri.

Art. 23 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI/SOCIETÀ PERSONALI

23.1 Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di Società e le categorie di interessi, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 24 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

24.1 In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

25.2 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

25.1 Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Operatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: **dg.501500@pec.regione.campania.it**

2) Operatore: **XXXX@XXXXX.XX**

Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

26.1 Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

26.2 Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale".

26.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto dapagine, di cui per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



Documento firmato da:
GIOVANNI DIODATO
29.06.2022 11:01:54 UTC